

COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ, DEI PRODOTTI E DELLE PRODUZIONI TIPICHE LOCALI ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE (De.Co.)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le modalità di attribuzione, la gestione e l'utilizzo della **Denominazione Comunale di Origine (De.Co.)** del Comune di Jerago con Orago, intesa come strumento di tutela, valorizzazione e promozione delle attività, dei prodotti e delle produzioni agro-alimentari, artigianali e culturali locali che costituiscono espressione dell'identità storica, culturale, sociale ed economica della comunità jeraghese ed oraghese.
2. L'istituzione della De.Co. rappresenta una iniziativa autonoma del Comune, adottata ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nel rispetto dei principi di sussidiarietà e autonomia locale, al fine di promuovere e sostenere le produzioni tipiche del territorio.
3. La De.Co. non costituisce marchio di qualità né certificazione di origine protetta, ma un'attestazione del legame con il territorio comunale e un riconoscimento di valore identitario e culturale.

Art. 2 – Ambito di applicazione e tipologie di riconoscimento

1. Possono essere oggetto di riconoscimento De.Co.:
 - a) **Prodotti tipici:** prodotti agricoli, enogastronomici o artigianali la cui produzione, lavorazione o trasformazione avviene nel territorio comunale e si è consolidata nella tradizione locale;
 - b) **Ricette o piatti tipici:** preparazioni gastronomiche legate alla memoria e alla cultura del luogo;
 - c) **Saperi o pratiche tradizionali:** conoscenze, tecniche o attività tradizionali di carattere artigianale, agricolo o culturale;
 - d) **Luoghi o eventi caratteristici:** aree, feste o manifestazioni ricorrenti di particolare rilevanza per la comunità;
 - e) **Produzioni di nuova ideazione,** purché fortemente identitarie e riconosciute nel territorio comunale e/o che valorizzino lo stesso;
2. L'iscrizione nella De.Co. può riguardare anche attività o prodotti condivisi con altri Comuni confinanti, previo accordo di collaborazione intercomunale.

Art. 3 – Istituzione della De.Co.

1. Il **Consiglio Comunale di Jerago con Orago**, con apposita deliberazione, istituisce la **Denominazione Comunale di Origine (De.Co.)** e approva il presente Regolamento.
2. L'istituzione ha lo scopo di censire, salvaguardare e valorizzare i prodotti, le attività e le tradizioni locali, riconoscendoli come espressione autentica del territorio e promuovendone la conoscenza a fini culturali, turistici ed economici.
3. Il riconoscimento della De.Co. non comporta alcuna riserva esclusiva di produzione o commercializzazione, ma attribuisce una valenza pubblica di identità e appartenenza territoriale.

Art. 4 – Registro Comunale De.Co.

1. È istituito presso il Settore competente del Comune di Jerago con Orago il **Registro Comunale De.Co.**, contenente l'elenco dei prodotti, attività, saperi e manifestazioni riconosciuti.
2. Nel Registro sono annotati:
 - i prodotti e le attività riconosciuti con la denominazione De.Co.;
 - i soggetti titolari del diritto d'uso della denominazione, secondo i disciplinari o le schede approvate;
 - gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone l'iscrizione e gli eventuali aggiornamenti.
3. Per ciascun prodotto o attività iscritta è formato un **fascicolo** contenente la documentazione di riferimento, il disciplinare o la scheda identificativa e gli eventuali aggiornamenti.

Art. 5 – Logo De.Co.

1. Il Comune di Jerago con Orago adotta un **logo identificativo De.Co.**, che costituisce elemento distintivo dei prodotti e delle attività riconosciute.
2. Il logo è di proprietà esclusiva del Comune e può essere utilizzato solo dai soggetti autorizzati e registrati nel Registro Comunale De.Co., secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Il **logo ufficiale “De.Co. – Comune di Jerago con Orago”** è allegato al presente regolamento come **Allegato “C”**, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Qualunque uso improprio o non autorizzato del logo sarà perseguito secondo le norme vigenti e comporterà la revoca del riconoscimento.

Art. 6 – Modalità di riconoscimento

Il riconoscimento De.Co. può avvenire:

1. A domanda di parte, su istanza di:

- imprese agricole, artigiane, commerciali o associazioni con sede o unità operativa nel Comune di Jerago con Orago;
- soggetti privati, operatori culturali o istituzioni che propongano il riconoscimento di prodotti, attività o saperi.

2. Su iniziativa diretta del Comune, mediante proposta motivata della **Giunta Comunale**, che può individuare prodotti o attività di particolare rilevanza storica, culturale o identitaria per la comunità, anche avvalendosi di studi, ricerche o segnalazioni dei cittadini.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. Le domande di riconoscimento De.Co. devono essere presentate al Comune di Jerago con Orago utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente (**Allegato "B"**).
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - una descrizione dettagliata del prodotto o dell'attività;
 - la documentazione storica, culturale e tecnica attestante il legame con il territorio;
 - eventuale disciplinare di produzione o scheda identificativa (**Allegato "A"**);
 - eventuale documentazione fotografica, testimonianze o riconoscimenti;
 - copia del documento d'identità del richiedente e ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, se previsti.
3. Le domande incomplete o prive della documentazione necessaria non saranno ammesse alla valutazione.
4. Le istanze sono istruite dagli uffici comunali competenti e sottoposte alla Giunta Comunale per la decisione finale.
5. La domanda viene perfezionata successivamente al pagamento della relativa tariffa e delle eventuali spese di istruttoria necessarie per l'accertamento dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 8 – Procedimento di riconoscimento

1. L'Ufficio competente provvede all'istruttoria delle domande, verificando la completezza della documentazione e la coerenza con le finalità del presente regolamento.
2. I tempi previsti per il termine del procedimento istruttorio sono indicati in
 - massimo 180 giorni per istruttorie che prevedono accertamenti tecnici e/o incarichi a consulenti esterni
 - massimo 90 giorni per istruttorie effettuate internamente all'Ente stesso.

Nel caso di istruttorie particolarmente complesse l'Ufficio competente si riserva la facoltà, previa comunicazione agli interessati e per giustificati motivi organizzativi dell'Ente procedente, di differire i termini di cui sopra.

3. La **Giunta Comunale**, esaminata la proposta e la relativa documentazione:
 - o delibera il riconoscimento De.Co. del prodotto, attività o sapere;
 - o approva il relativo **disciplinare o scheda descrittiva**;
 - o dispone l'iscrizione nel **Registro Comunale De.Co.**
4. La Giunta può, altresì, deliberare il riconoscimento **su propria iniziativa**, motivando la scelta e approvando il disciplinare o la scheda identificativa.
5. L'esito del riconoscimento è comunicato al proponente e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Art. 9 – Disciplinare di produzione o scheda identificativa

1. Per ogni prodotto, attività o manifestazione riconosciuta è predisposto un **disciplinare di produzione** o una **scheda descrittiva**, che definisce:
 - o le caratteristiche del prodotto o dell'attività;
 - o il processo produttivo o le modalità di realizzazione;
 - o gli standard qualitativi e igienico-sanitari applicabili;
 - o le modalità di controllo e di utilizzo del logo.
2. Il disciplinare o la scheda costituisce parte integrante della deliberazione di riconoscimento adottata dalla Giunta Comunale.

Art. 10 – Utilizzo del logo e della denominazione

1. L'uso della denominazione “**De.Co. – Comune di Jerago con Orago**” e del relativo logo (Allegato “C”) è consentito solo ai soggetti iscritti nel Registro Comunale De.Co. e nei limiti stabiliti dal disciplinare approvato.
2. È vietato l'uso improprio, ingannevole o non autorizzato della denominazione e del logo.
3. In caso di violazione, la **Giunta Comunale** dispone la revoca del riconoscimento e la cancellazione dal Registro.

Art. 11 – Controlli e revoche

1. Il Comune, attraverso i propri uffici, vigila sul corretto utilizzo della denominazione e sul rispetto dei disciplinari approvati.
2. La revoca del riconoscimento è disposta in caso di:
 - perdita dei requisiti originari;
 - mancato rispetto del disciplinare;
 - uso improprio o fuorviante del logo o della denominazione;
 - cessazione dell'attività o perdita del legame con il territorio.
3. La revoca è deliberata dalla Giunta Comunale, con provvedimento motivato.

Art. 12 – Iniziative comunali e promozione

1. Il Comune promuove, anche in collaborazione con enti, istituzioni, associazioni o altri Comuni, iniziative volte alla valorizzazione delle De.Co., tra cui:
 - pubblicazioni, eventi e manifestazioni culturali;
 - attività di marketing territoriale e turistico;
 - partecipazione a fiere, rassegne e progetti intercomunali.
2. Il Comune può istituire un **Albo Comunale delle manifestazioni De.Co.**, nel quale iscrivere gli eventi ricorrenti di particolare rilievo legati ai prodotti e alle tradizioni locali.

Art. 13 – Norme finali

1. L'approvazione del presente regolamento comporta l'istituzione ufficiale della **Denominazione Comunale (De.Co.)** del Comune di Jerago con Orago.
2. Ogni modifica o aggiornamento del presente regolamento dovrà essere approvato con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e della normativa vigente in materia di enti locali.

ALLEGATI

- **Allegato A** – Fac-simile disciplinare di produzione o scheda identificativa
- **Allegato B** – Modulo di domanda per il riconoscimento De.Co.
- **Allegato C** – Logo ufficiale “De.Co. – Comune di Jerago con Orago”